



COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLE STRADE
AGRO SILVO PASTORALI
COMUNALI**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 3 APRILE 2017



COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali come sotto denominate:

N° ord.	Denominazione strada o pista
1	ALPE COLMA – LAURENZO E PIAN DEI SALI

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade e piste agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è il Comune di Villetta.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Art. 4 Chiusura con barriera

1. Nel caso in cui il Comune intenda chiudere la strada con idonea barriera munita di chiave, la gestione della stessa avviene come di seguito specificato.
2. La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.
3. Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:
 - di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
 - di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Il Sindaco, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, emanerà tempestivamente un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Rilascio autorizzazione al transito

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune su apposito contrassegno, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
2. **Il contrassegno dovrà contenere i dati di identificazione del veicolo (targa), il periodo di validità dell'autorizzazione, prevedendo la validità triennale (o annuali o temporanea a discrezione dell'Amministrazione comunale) con decorrenza dalla data di rilascio dello stesso.**
3. In caso di più veicoli di proprietà del richiedente, verranno indicati sul contrassegno i diversi numeri di targa dei veicoli dietro versamento di un unico diritto fisso. Possono usufruire di tale possibilità esclusivamente i soggetti di cui al successivo art.8 lettere a) b) e c).

Art. 8 Soggetti con diritto all'autorizzazione

1. Possono richiedere l'autorizzazione al transito:
 - a. proprietari o affittuari di fabbricati o terreni asserviti dalla strada, e relativi coniugi, nonché i loro parenti ed affini e la collettività villetteuse beneficiaria dell'uso civico;
 - b. caricatori d'alpe e personale impiegato presso l'alpeggio;
 - c. personale addetto alla gestione dei rifugi alpini o altro;
 - d. ditte o persone che svolgono attività di esbosco, manutenzione, studi o ricerche di volta in volta autorizzate dal Comune per periodi limitati, in relazione all'attività svolta;
 - e. personale incaricato dalla Società Idrablu per la manutenzione delle prese di adduzione e relativi manufatti.

Art. 9 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune e deve contenere le generalità del richiedente come da precedente art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 10 Corrispettivo del contrassegno

1. Il rilascio di ciascun contrassegno di autorizzazione da parte del Comune è soggetto al pagamento di un diritto fisso di € 10,00 (dieci).

Art. 11 Registro permessi

Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

1. Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").
2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 13 Limiti di transito

1. Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata.
2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia, della Unione Montana, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- i trattori (mezzi agricoli).

Art. 15 Sanzioni

1. Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 38 della Legge Regionale 32/82 come sostituita dall'art. 42 L.R. 9/07 e relativo regolamento di attuazione.
2. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 con immediata interruzione del transito.
3. L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.
4. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 16 Autorizzazioni specifiche

1. Il Sindaco potrà di volta in volta autorizzare altri soggetti non ricompresi fra quelli individuati all'articolo 8 per attività di escursionismo * o per altre esigenze connesse alla fruizione del territorio.
In tali casi, il rilascio del contrassegno di autorizzazione è soggetto al pagamento dell'importo di € 10,00 (dieci).
2. Per il transito di mezzi destinati al trasporto materiali per lavori edilizi e altri dovrà essere richiesta specifica autorizzazione. Il Comune potrà richiedere apposita fidejussione a

garanzia di eventuali danni che potrebbe subire la strada o prevedere interventi specifici di manutenzione della stessa.

Per “attività di escursionismo” si intende esclusivamente l’attività posta in essere da Enti ed Associazioni che organizzano percorsi e gite a scopo ricreativo, sportivo, didattico, naturalistico con esclusione di ogni forma di attività posta in essere da privati anche in gruppo.

Art. 17 Manifestazioni

1. Per esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Sindaco potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 7 giorni prima della data di svolgimento.
2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 18 Vigilanza

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, le Guardie Provinciali sono incaricati dell’osservanza del presente regolamento.
2. Il Sindaco per eventuali necessità potrà incaricare per la vigilanza, oltre ai soggetti di cui al precedente punto 1, anche soggetti di volontariato.

Art. 19 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali e piste di cui al presente regolamento, a termine dell’articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le giornate dette “DELL’OURA” , da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 21

Per i soli residenti nel Comune di Villette la presente autorizzazione ha valenza per tutte le strade agro silvo pastorali e piste ciclabili e altre.

Ai non residenti nel Comune di Villette ed in particolare per la strada agro silvo pastorale Scopello – Lorenzo e Canaletta di Finero nell’autorizzazione verrà specificata la tratta.